

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 14/05/2025

FATTO

Parte ricorrente espone: i.) di aver stipulato un contratto di finanziamento in data 10 settembre 2018; ii.) di aver estinto il finanziamento a ottobre 2022, in corrispondenza della rata n. 49/120.

Parte convenuta rileva di aver operato e gestito i rapporti contrattuali con i consumatori, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari.

Il ricorrente, a titolo di equo rimborso degli oneri a séguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b., chiede 2.064,35 (duemilasessantaquattro/trentacinque) euro. Chiede inoltre la restituzione della penale di estinzione anticipata e la rifusione delle spese di assistenza professionale.

Parte convenuta insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre anzitutto premettere che l'art. 125-*sexies*, co. 1, t.u.b. ha trasposto nell'ordinamento italiano l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Occorre inoltre premettere che la

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dal tale decisione della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato quindi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-octies, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto di ostacolo all'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-sexies, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-octies, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20178 del 12.11.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni del finanziatore di accensione del finanziamento (tenuto conto del riferimento, tra le attività remunerate, al “reperimento della provvista” e alla “archiviazione della documentazione”, inerenti alla durata del prestito) e le commissioni del finanziatore di gestione del finanziamento. Ha invece ritenuto up front la provvigione dovuta all’intermediario del credito.

Qualora il SECCI sia presente agli atti, occorrerà quindi inserire in Tabella l’importo della commissione al netto delle imposte. Nel caso in esame, il modulo SECCI non è disponibile in atti.

Alla luce dei conteggi di cui alla presente tabella, il ricorrente ha diritto al rimborso di séguito indicato, salvo arrotondamenti:

durata del finanziamento ▶ 120			
rate scadute ▶ 49			
rate residue 71			
TAN ▶ 2,50%			
		% restituzioni	
		- in proporzione lineare 59,17%	
		- in proporzione alla quota 36,38%	

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	comm accensione (recurring)	€ 2.205,05	€ 1.304,65	€ 802,27	<input type="radio"/>	€ 1.304,65
<input type="radio"/>	comm gestione (recurring)	€ 1.297,43	€ 767,65	€ 472,05	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	provv intermed credito (up front)	€ 1.284,00	€ 759,70	€ 467,16	<input type="radio"/>	€ 467,16
<input type="radio"/>	spese esazione quote (recurring)	€ 220,80	€ 130,64	€ 80,33	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>						€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>						€ 0,00
rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.771,81
interessi legali						si

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, richiamate le decisioni nn. 5909 del 2020 e 11679 del 2021 del Collegio di coordinamento, dal conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l’intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l’importo di 141,10 euro.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell’estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo di cui all’art. 125 sexies, comma 3, TUB.

Dall’esame del conteggio estintivo, risulta che l’importo rimborsato in anticipo sia stato pari a 13.211,76 euro (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati: € 14.110,05 – 898,29), sicché l’indennizzo applicato risulta superiore all’1% dell’importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. In caso di applicazione della commissione di anticipata estinzione in misura superiore al limite dell’1% dell’importo rimborsato in anticipo, il Collegio di Roma (dec. n. 8414 del 2020) ha ritenuto l’illegittimità dell’addebito, disponendone la restituzione integrale.

Non sono dovute le spese di assistenza professionale, in ragione della serialità della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.913,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA